

Presenta la proposta il Consigliere Galioto Fabrizio il quale comunica che la 1° Commissione Comunale che la ha esaminato, l'ha ritenuto approvabile nella sua globalità.


Macchiarella Stefano - Consigliere Comunale

Propone di modificare l'art. 10 nel senso di eliminare la dizione "una sola volta nel corso dell'anno", chiede che il punto all'ordine del giorno "Comunicazioni dei Consiglieri" venga inserito in futuro subito dopo le comunicazioni del Sindaco e del Presidente.


Chiede ancora quanto è stato nominato il Commissario ad acta per il P.R.G. e se lo stesso si è già presentato in Comune.

Parere tecnico e di legittimità Favorevoli

Il Funzionario Responsabile



Il Segretario Comunale



In mancanza di ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, approva la proposta di modifica del Consigliere Macchiarella

Quindi il C.C.

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il Regolamento "Criteri per l'erogazione di interventi assistenziali economici" composto da n. 14 artt. E che allegato sub A) viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Pileri Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Martorana Stefano

Dr. Antonino Sorce

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata affissa, all'albo pretorio comunale il giorno 04.05.1997 per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1) con lettera n. 30-4-97 in data 04.05.1997 è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di Controllo sugli atti dei Comuni, sezione centrale o sezione provinciale sedente in Palermo (art. 17).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme

Dalla Residenza Municipale, li 30-4-97

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04.05.1997 al 18.05.1997 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati;

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.07.97 dec. 7511/7096

Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 18, comma 6) dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

# COMUNE DI FICARAZZI

PROVINCIA DI PALERMO

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "CRITERI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI"

del 18.04.1997

L'anno millenovecentonovanta sette il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 20,55 nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione straord. urg., che è stata partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1) MARTORANA Stefano		X		11) GIPPETTO Carmelo		X	
2) CLEMENTE Gesualdo			X	12) MILITELLO STEFANO		X	
3) TRIBUNA EMANUELE		X		13) GIALLOMBARDO Atanasio			X
4) MARTORANA Giuseppe		X		14) GALIOTO FABRIZIO		X	
5) PILERI Giovanni		X		15) MACCHIARELLA PLACIDO			X
6) LICCIARDI Salvatore			X	16) ANGILERI GASPARE			X
7) MACCHIARELLA STEFANO		X		17) CURVATI Ernesto			X
8) D'ALBA Giuseppe		X		18) TROIA Vito		X	
9) CACCIATORE Giuseppe		X		19) D'ALBA IGNAZIO			X
10) CARLINO Giusto		X		20) LA BIANCA MICHELE		X	

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

— Presiede il Sig. Pileri Giovanni nella qualità di Presidente.

— Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Antonino Sorce

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg. ....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

— Il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica: .....

— Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità: .....

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 (come recepito con L.R. 11/12/1991 n. 48, art. 1, lett. a) hanno espresso parere favorevole.

# COMUNE DI FICARAZZI

Provincia di Palermo

## CRITERI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI

Il Comune di Ficarazzi nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ai sensi della Legge 09. Maggio 1986 n. 22, individua i seguenti criteri per l'erogazione di interventi d'Assistenza Economica nell'ambito dei Servizi Sociali comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno.

### Art.1

( Destinatari degli interventi )

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale o con domicilio di soccorso che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.  
Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, in questo caso l'intervento assistenziale non potrà superare un periodo di mesi 3, senza possibilità di rinnovo.

### Art 2

( Procedimento per la richiesta di prestazioni )

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità di bisogno.

In particolare è richiesto

- Autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale attuale di ciascun componente ed il possesso di beni mobili e/o immobili
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero mod.101 o mod,201 o dichiarazione sostitutiva di notorietà di ciascun componente, relativa all'anno precedente in caso di disoccupazione, certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di Collocamento al lavoro ( in caso di accettazione della domanda detto certificato dovrà essere presentato con periodicità bimestrale, pena la sospensione del beneficio)
- Situazione reddituale ed anagrafica degli obbligati per Legge
- Eventuali ricevute d'affitto
- Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda
- Eventuale altra documentazione richiesta.

La domanda completa della documentazione prescritta, va protocollata e riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di

dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 gg. dal suo verificarsi.

#### Art 3

Per reddito del nucleo familiare s'intende l'insieme di tutte le somme di denaro che a qualsiasi titolo vengano acquisite, nel periodo in cui viene presentata l'istanza, da ogni componente il nucleo familiare ( per attività lavorativa continuativa o saltuaria, pensioni italiane e/o estere di ogni tipo comprese le pensioni di invalidità civile e le indennità di frequenza, contributi assistenziali per gli orfani (ENAOLI) e per gli invalidi del lavoro, etc..)  
Nessuna somma di denaro può essere esclusa dal calcolo del reddito.

#### Art.4

Ai fini del calcolo del reddito, si considerano appartenenti al nucleo familiare le persone che, anche se non inserite nel certificato di stato di famiglia come anagraficamente conviventi, vengono di fatto rilevate come conviventi dai VV.UU. e/o dall'ufficio di Servizio Sociale.

#### Art.5

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione del 28.05.87, viene definito minimo vitale la soglia minima del reddito necessario per soddisfare i bisogni di vita sia individuali che familiari.

#### TABELLA:

Capo famiglia o singolo Componente il nucleo familiari	75% della q.b.
Coniuge o convivente	25%
Familiare da 0 a 14 ( non congiunti alla data di presentazione della richiesta)	35%
Altri familiari	15%

Viene definita quota - base la cifra corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

#### Art.6

A secondo del bisogno, l'Amministrazione Comunale interviene secondo le seguenti modalità di intervento:

#### AREE DI BISOGNO

- 1) Alimentazione, abbigliamento, calzature  
Modalità d'intervento

Erogazione di autorizzazioni (buoni - spesa) all'acquisto dei relativi generi

2) Abitazione

2.1 Canone di locazione

Contributo per il pagamento

2.2 Sfratto convalidato dal Pretore

Contributo per locazione nuovo appartamento

2.3 Servizi a rete

(Fornitura di acqua, energia elettrica, gas, etc.)

(Contributo per il pagamento)

3) Salute (cure mediche, interventi chirurgici, etc.)

Contributo per il pagamento

4) Istruzione

Erogazione di autorizzazioni (buoni spesa) per l'acquisto di libri scolastici e/o generi di cartoleria.

L'Amministrazione Comunale rende, comunque, il servizio flessibile alle singole esigenze di ogni nucleo familiare, qualora la situazione di necessità rilevata non sia riconducibile alle aree di bisogno sopra evidenziate.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

L'assistenza economica si articola secondo tre modalità di erogazione temporale:

- 1) Assistenza Continuativa;
- 2) Assistenza Temporanea;
- 3) Assistenza Straordinaria.

Art. 8

(Assistenza Economica Continuativa)

E' un intervento economico consistente nella concessione di un contributo mensile in denaro e/o in buoni spesa, per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, con revisione semestrale, ai cittadini in comprovata situazione di disagio, residenti da oltre un anno nel territorio del comune.

L'importo da erogare sarà pari alla differenza tra la quota - base del minimo vitale a cui viene sommata la metà del canone di locazione dell'abitazione e il reddito di cui dispone il nucleo del richiedente per un importo massimo di £. 500.000.

## REQUISITI

- 1) L'Assistenza Economica in forma Continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
  - Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
  - Reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
  - Incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 2) L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla U.S.L. di appartenenza, se questa è dovuta a permanenti condizioni psicofisiche del soggetto; sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori o anziani;
- 3) I richiedenti ( persone singole e/o nuclei familiari) non devono essere proprietari di beni immobili, eccezione fatta per l'abitazione ove si risiede, purché la stessa non rientri nella categoria: A/1, A/2, A/3, A/7, A/8, A/9 e di beni mobili che non siano necessitati da motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro;
- 4) Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti ( art.433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.  
Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo coloro che versino nelle seguenti condizioni:

Composizione nucleo familiare	Reddito prodotto
1	Fino a £. 14.000.000
2	Fino a £. 18.000.000
3	Fino a £. 19.000.000
Per ogni ulteriore familiare a carico aggiungere	£. 1.000.000

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà, comunque, nella erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

- 5) L'Assistente Sociale al termine degli accertamenti economici effettuati dal Comando VV.UU., esaminata la situazione socioeconomica del richiedente e della sua famiglia e formulato il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico potrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall'A.C. Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del paese, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
- 6) La prestazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico. Entro 90 gg. Dalla scadenza dell'avviso pubblico.

7) Al termine dell'accertamento istruttorio effettuato dagli operatori dell'Ufficio Servizio Sociale, esperiti gli accertamenti economici e sociali rispettivamente di competenza del Comando VV.UU. e del Servizio Sociale Professionale, successivamente alla decisione adottata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione verrà affisso all'Albo Pretorio l'elenco dei beneficiari.

Contestualmente verranno affissi i nominativi degli esclusi dal beneficio, che potranno ricorrere avverso la decisione Giunta municipale con impugnatura della relativa deliberazione in base alle norme vigenti in materia.

## Art. 9

### (Assistenza Economica Temporanea)

E' un intervento economico consistente nella concessione di un contributo mensile in denaro e/o buoni-spesa per un periodo di tempo non superiore a mesi 3, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in maniera determinante sulle risorse di cui il nucleo familiare normalmente dispone, ai cittadini residenti da oltre un anno nel territorio del Comune.

#### (Criteri per l'erogazione della prestazione dell'Assistenza Economica Temporanea)

- 1) L'Assistenza Economica a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
  - Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
  - Reddito complessivo del nucleo familiare, pari o inferiore al doppio del minimo vitale;
  - Perdita improvvisa della fonte di guadagno;
  - Iscrizione nelle liste di Collocamento;
  - Malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
  - Morte del soggetto fonte di sostentamento del nucleo familiare;
  - Stato di separazione, anche di fatto, per motivi di violenza in famiglia;
- 2) la presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, entro 60 gg. dalla perdita della fonte di guadagno. L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.
- 3) Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti ( art.433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.  
Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo coloro che versino nelle seguenti condizioni :

Composizione nucleo familiare

Reddito prodotto

1

Fino a £. 14.000.000

2

Fino a £. 18.000.000

3

Fino a £. 19.000.000

Per ogni ulteriore familiare a carico  
aggiungere

£. 1.000.000

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà, comunque, nella erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente

- 4) l'Assistente Sociale al termine degli accertamenti economici effettuati dal Comando VV.UU., esaminata la situazione socioeconomica del richiedente e della sua famiglia e formulato il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico potrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall'A.C. Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del paese, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
- 5) l'Assistenza Economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamate di lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento o oppone rifiuto alle proposte formulate dall'Assistente Sociale.
- 6) le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento dell'Assistente Sociale e, comunque, per non oltre 3 mesi.

#### Art. 10

##### (Assistenza Economica straordinaria)

E' un intervento economico consistente nella concessione di un contributo in denaro e/o buoni-spesa, una volta nel corso dell'anno finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente e di entità rilevante. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art.8.

In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di £. 2.000.000.

\* Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi o temporanei nell'anno di erogazione del contributo e viceversa. Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali può disporre, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'erogazione di un contributo in denaro e/o buoni-spesa entro il limite massimo di £. 500.000. A tale fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di £.1.000.000 da imputare sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale

#### REQUISITI

1) l'Assistenza Economica Straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel territorio cittadino da almeno un anno;

(1) Emendamento all'articolo in Consiglio Comunale



- Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale";
- Verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tali da incidere pesantemente sul bilancio familiare;

2) Il Contributo Straordinario può essere richiesto per:

- a) Intervento sanitario su uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di certificazione medica rilasciata dall'U.S.L. o dalle Cliniche Universitarie che attesti la necessità di dover fare ricorso a prestazioni sanitarie al di fuori del territorio regionale, salvo rimborso nel caso di contemporanea funzione di contributo regionale ( In tal caso il reddito complessivo del nucleo familiare può essere pari o inferiore al doppio del "Minimo vitale")
- b) Evento catastrofico ( incendio, crollo dell'abitazione) che incida sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare;
- c) Morte di un componente il nucleo familiare;
- d) Stato di separazione anche di fatto, per motivi di violenza in famiglia;

3) Il contributo Straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano d'intervento formulato dal Servizio Sociale professionale del Comune che ne motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'integrazione sociale dei soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose;

4) La presentazione delle istanze per l'Assistenza Economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno. Nel caso in cui al punto c) paragrafo 2 l'istanza dovrà essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi dall'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

5) L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

6) L'Avere beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria esclude la possibilità reiterare la domanda anche se per altro grave comprovato motivo.

7) Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro 60 gg. dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto o parziale se la spesa è stata inferiore alla somma erogata.

## Art. 11

( Accertamento istruttorio)

L'istruttoria delle istanze è affidata agli operatori dell'Ufficio Servizio Sociale, che verificata la regolarità della documentazione richiedono al Comando dei VV.UU., l'accertamento del reddito del nucleo familiare del richiedente.

Il rapporto informativo dei VV.UU. , dal quale si deve evincere con chiarezza che il reddito del nucleo familiare e la condizione lavorativa di ogni componente (anche se occasionale), il possesso

di beni mobili e/o immobili, la titolarità di autoveicoli e/o motoveicoli, la condizione abitativa, viene inviato all'Ufficio di Servizio sociale.

Successivamente l'Assistente Sociale, in base a visite domiciliari e/o colloqui, redige la propria relazione valutativa, definendo così la fase istruttoria.

La proposta di intervento economico, sarà portata dall'Assessore ai Servizi Sociali all'attenzione della Giunta Municipale.

La G.M. , ove si dispone l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore dei soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi il Servizio Sociale Professionale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il Servizio sociale proponga la concessione dell'Assistenza Economica e la G.M. non accolga la proposta.

L'assistenza economica non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare

#### Art. 12.

(Ricorso)

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione della G.M. con impugnatura della relativa deliberazione in base alle norme vigenti in materia.

#### Art. 13

(Azione di rivalsa per sussidi indebiti)

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni <sup>medici</sup> mediche sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Vanno, altresì rimborsati all'A.C. gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per la restituzione coattiva l'A.C. si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri Enti Pubblici.

#### Art. 14

(Norme finali)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano,